

MEDIAZIONE FAMILIARE


Separati... ma in accordo



Realizzato in collaborazione da:



Provincia autonoma di Trento
Servizio politiche sociali
(Gruppo di coordinamento
mediatori familiari)



Ordini degli Avvocati
del Foro di Trento
e di Rovereto

Presentazione

Il costante aumento del numero delle separazioni e dei divorzi, sia a livello nazionale che provinciale, induce a porre particolare attenzione agli interventi di welfare più efficaci per fare fronte ai disagi che colpiscono le famiglie coinvolte in una vicenda separativa, spesso conflittuale, e fra questi annovero la mediazione familiare quale valido strumento per la riorganizzazione delle relazioni familiari e, in particolar modo, per la salvaguardia del benessere dei figli.

Con piacere presento, pertanto, questo breve opuscolo realizzato da un gruppo di lavoro costituito da mediatori familiari pubblici e convenzionati, componenti del gruppo di coordinamento provinciale, e da avvocati nominati dagli Ordini di Trento e di Rovereto con l'intento di fare conoscere la mediazione familiare, servizio pubblico e gratuito a livello provinciale, e contemporaneamente fornire utili informazioni a coloro che devono affrontare la separazione e/o il divorzio.

Il testo è principalmente rivolto alle coppie in crisi con figli, sposate o conviventi, separate di fatto, separate legalmente o divorziate, quali soggetti rientranti tra le politiche provinciali di sostegno alla famiglia, anche se alcune informazioni possono interessare le coppie senza figli.

Assessore alla salute e politiche sociali

Ugo Rossi

*Non si deve negoziare per paura,
ma non si deve mai aver paura di negoziare*
John F. Kennedy

*Chi ha molto a che fare con i bambini
scoprirà che nessuna azione esteriore
resta senza influsso su di loro*
Johan Wolfgang Goethe

Servizio di mediazione familiare

È un servizio pubblico gratuito che si colloca nelle più generali politiche di welfare di sostegno alla famiglia, offerto dalla Provincia, dalle Comunità, dal Territorio Val d'Adige e dal terzo settore convenzionato alle coppie in crisi con figli, sposate o conviventi, separate di fatto, separate legalmente o divorziate al fine di salvaguardare il benessere dei figli (legge provinciale n. 13 del 2007, articolo 34, comma 2, lett. c).

Il servizio è attivo su tutto il territorio provinciale ed è reso da figure professionali specificamente formate nel campo della mediazione familiare (deliberazione di G.P. n. 2261/2012), i mediatori familiari. Nello specifico, le Comunità e il Territorio Val d'Adige (Comune di Trento e Comuni di Aldeno, Garniga e Cimone) forniscono, nelle sedi deputate a livello locale, il servizio di mediazione familiare ai cittadini residenti nei loro territori e la Provincia, attraverso il Servizio politiche sociali dell'Assessorato alla salute e politiche sociali, negli uffici di via Zambra a Trento (Top center) a tutti i cittadini residenti in Provincia indipendentemente dalla zona di residenza. Accanto alle Comunità e alla Provincia in Trentino opera l'Alfid (Associazione laica famiglie in difficoltà, con sede a Trento in via San Francesco d'Assisi), attiva da tempo, a cui si possono rivolgere tutti i cittadini residenti nel territorio provinciale indipendentemente dalla zona di residenza.

Che cos'è la mediazione familiare

È un processo di gestione della conflittualità, responsabilizzante, dove le persone vengono aidate a negoziare attivamente gli accordi riguardanti la riorganizzazione delle relazioni familiari; è un intervento quindi mirato a ridefinire un accordo concernente l'esercizio dei compiti genitoriali nella nuova situazione. Non è di natura terapeutica (di coppia o familiare), né assistenziale, né legale, ma di promozione e sostegno delle risorse e delle competenze genitoriali che vuole aiutare la coppia in separazione a trovare un momento di dialogo, uno spazio dove salvaguardare e valorizzare il ruolo genitoriale anche se la coppia non è più legata sentimentalmente. L'obiettivo finale è quello di aiutare i genitori, imprigionati in risentimenti e

rancori reciproci, a restare sempre e comunque buoni genitori, stimolandoli a riconoscere e tenere presente i bisogni e le necessità dei loro figli. La mediazione familiare non si pone nell'ottica di tutelare gli interessi dell'uno o dell'altro, ma di favorire la ripresa della comunicazione e del dialogo, la consapevolezza delle funzioni e responsabilità di entrambi i genitori che si riconoscono reciprocamente come figure fondamentali per la crescita equilibrata e armonica dei figli.

La mediazione familiare pertanto:

- si fonda sul reciproco desiderio di cooperazione;
- aiuta la coppia genitoriale ad acquisire potere decisionale attraverso un contesto di gestione e soluzione dei problemi;
- chiarisce le aree conflittuali ed affronta il dolore: aiuta ad elaborare il disagio che nasce dalla separazione e a produrre dei cambiamenti adeguati ai bisogni di ciascuno;
- aiuta la coppia genitoriale a riflettere sulle manifestazioni emotive dei figli, permettendo un'adeguata tutela del loro equilibrio psico-fisico e della loro crescita aiutandola a tener conto dei loro bisogni;
- contribuisce a trovare la soluzione percorribile e migliore per tutti i componenti la famiglia;
- garantisce la massima riservatezza;
- crea un tempo ed uno spazio "neutro" dove la coppia si può confrontare nel reciproco rispetto, con l'obiettivo di riattivare la "comunicazione" e creare un dialogo costruttivo;
- evita che la conflittualità diventi dominante e distruttiva;
- stimola una nuova visione del conflitto come occasione di sviluppo di abilità e competenze relazionali e negoziali che consentono di affrontare il percorso separativo/divorziale con consapevolezza e responsabilità;
- consente alla coppia di riorganizzare pragmaticamente la loro vita;
- è un valido strumento per tutelare i diritti e gli interessi dei figli minori;
- aiuta a non patologizzare gli eventi della separazione/divorzio ma a vederli anche come un'occasione di crescita e di cambiamento per tutti i componenti del nucleo familiare;
- offre un'opportunità di intraprendere un percorso di autoeducazione degli adulti.

Come si svolge

Il ricorso alla mediazione familiare da parte delle coppie è libero e volontario, comporta la presenza di entrambe le parti e di un terzo imparziale: il mediatore familiare. I figli non partecipano alle sedute di mediazione familiare.

Il percorso di mediazione prevede 10/12 incontri della durata di un'ora e mezza circa, centrato sul presente e sul futuro, e si articola attraverso la fase di valutazione di mediabilità, di pre-mediazione, di mediazione, di negoziazione e definizione di accordi. Può essere avviato in ogni fase del percorso di separazione e/o divorzio, prima o anche dopo essersi rivolti al Tribunale e/o ai propri avvocati; può essere intrapreso quando vi siano difficoltà nel mettere in atto gli accordi di separazione e/o di divorzio già adottati – inerenti la dissoluzione del rapporto coniugale, l'affidamento condiviso o esclusivo dei figli, l'assegno/contributo di mantenimento, le frequentazioni/permanenza dei figli presso i genitori, la divisione delle proprietà... - , a cui si sommano aspetti di natura affettiva, psicologica, educativa da tenere in considerazione. Può essere consigliato dal giudice o da un consulente nel corso del procedimento giudiziale, dall'avvocato o dai servizi sociali.

Chi è il mediatore familiare

È un professionista qualificato, terza persona neutrale ed imparziale, facilitatore della comunicazione tra le parti, con una formazione di base di tipo interdisciplinare (in campo psicologico o pedagogico, sociale, educativo, giuridico) alla quale si aggiunge una specifica formazione post-laurea/diploma universitario (diploma, master, attestato professionale) conseguita presso Università degli studi, enti di formazione, soggetti pubblici o privati che operano nel campo della formazione accreditati a livello statale o regionale, secondo standard europei e riconosciuti dalle associazioni di mediatori familiari maggiormente rappresentative.

È imparziale nei suoi rapporti con i genitori, garante dell'equilibrio del percorso e della riservatezza dei contenuti espressi. Si propone di aiutare le parti a delimitare l'oggetto del conflitto (definizione del problema), a centrarsi sul ruolo genitoriale nell'interesse superiore dei figli per trovare un accordo soddisfacente per entrambi perseguendo la finalità del "win to win" (tutte le parti in causa escono dal conflitto vincenti).

Accoglie i genitori che vivono un conflitto di coppia e che avvertono il bisogno di uno spazio neutro dove confrontarsi per chiarire la propria posizione, le proprie idee, bisogni ed emozioni per ritrovare/riappropriarsi, nell'interesse superiore dei figli, del proprio ruolo genitoriale, messo alla prova nel tempo dalla conflittualità prima latente e poi manifesta. È colui che si assume il compito di rappresentare il figlio assente e il suo diritto a ricevere cura ed educazione da entrambi i genitori e a non rimanere intrappolato nel loro conflitto.

Attitudini del mediatore familiare: calore, empatia, ascolto attivo e concentrazione sul compito; fornire spiegazioni precise e chiare, dare sicurezza d'imparzialità, garantire la pariteticità tra le parti riequilibrando gli eventuali squilibri di potere che si possono manifestare nel corso degli incontri.

Setting: La mediazione familiare si svolge in un ambiente adatto per una buona accoglienza, per creare un clima di fiducia e parità tra la coppia convenuta e tra questa e il mediatore, che facilita la manifestazione delle emozioni e permette una gestione positiva della conflittualità trasmettendo calma e serenità.

Condizioni indispensabili per l'avvio del percorso di mf

- ✓ Decisione di separarsi di almeno uno dei due partner
- ✓ Compresenza dei partner

- ✓ Spontaneità della richiesta
- ✓ Disponibilità al reciproco riconoscimento della funzione di genitore

Condizioni che rendono problematico l'avvio del percorso di mf

- ✓ La decisione della separazione non è stata presa
- ✓ Eccessiva disparità di potere/squilibrio nella coppia
- ✓ La relazione di coppia è caratterizzata da aspetti violenti, verbali o di passaggio all'atto
- ✓ Uno o entrambi i coniugi sono afflitti da problematiche personali (grave psicopatologia e/o disfunzioni cognitive, dipendenze, trascuratezza verso i figli ecc.) che compromettono le funzioni genitoriali, al di là del momento della crisi separativa
- ✓ Uno dei genitori non è disponibile, o è impossibilitato, a seguire il percorso

Mediazioni impossibili

- ✓ Coppie che si riconciliano
- ✓ Coppie che hanno accettato di aderire alla tregua giudiziaria su indicazione del giudice ma di fatto continuano a belligerare
- ✓ Coppie che abbisognano di una terapia per l'accettazione della separazione/divorzio

Che cosa devono sapere i genitori su

L'avvocato:

- informa il cliente genitore in merito ai suoi diritti e doveri;
- tutela i diritti personali e patrimoniali;
- favorisce, anche in collaborazione con altre figure professionali, soluzioni

il più possibile condivise fra i genitori, nel rispetto dei diritti di ciascuno;

- informa il cliente genitore, qualora ne ravvisi la necessità e la possibilità, di avvalersi della mediazione familiare e rappresenta l'opportunità che durante il percorso di mediazione si addivenga ad una "tregua legale", purché non sia pregiudizievole ai suoi diritti e a quelli dei figli minori, per consentirne una buona riuscita;
- fa presente al cliente genitore che un eventuale utilizzo strumentale, in sede processuale, delle informazioni e dei contenuti emersi in mediazione familiare potrebbero aumentare la conflittualità a scapito dell'interesse dei figli;
- valuta sotto l'aspetto giuridico gli accordi eventualmente raggiunti dalle parti nel percorso di mediazione familiare e predispone gli atti necessari alla separazione/divorzio.

Il mediatore familiare:

- fornisce tutte le informazioni sulla mediazione familiare (finalità, modalità di svolgimento, ruolo del mediatore);
- valuta la mediabilità della coppia e sostiene la genitorialità;
- supporta i genitori affinché siano individuate efficaci e durature modalità di comunicazione, accompagna i genitori nel trovare accordi condivisi per favorire e garantire il mantenimento delle loro responsabilità genitoriali anche dopo la separazione;
- si attiva affinché i genitori si impegnino a non utilizzare strumentalmente, l'uno contro l'altro, i contenuti delle discussioni e delle negoziazioni in un procedimento giudiziario;
- suggerisce ai genitori, qualora ne ravvisi la necessità, di non intraprendere iniziative giudiziali e/o stragiudiziali e li invita a valutare, con i rispettivi legali, l'opportunità e praticabilità di una "tregua legale";
- suggerisce ai genitori di consultare, durante il percorso di mediazione familiare e/o in fase conclusiva, gli eventuali rispettivi legali per approfondimenti e pareri che ritenessero necessari;
- al fine di favorire scelte e soluzioni consapevoli e condivise il mediatore suggerisce ai genitori di riportare in mediazione quanto emerso nelle consultazioni con gli eventuali rispettivi legali.

Il giudice:

- "...pronuncia la separazione personale dei coniugi [e] adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole." (articolo 155 c.c.);
- ha il potere, non già di nominare esperti mediatori, bensì di rinviare i provvedimenti riguardanti i figli, una volta ottenuto il consenso delle parti, per permettere che siano i coniugi stessi ad avvalersi, per tentare una mediazione, di esperti da loro scelti (articolo 155-sexies, comma 2, c.c.).

Riferimenti normativi

Costituzione italiana

Art. 30 "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio".

Art. 147 "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*).

Art. 1

(*Modifiche al codice civile*)

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i coniugi;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

(...)

Art. 155-bis (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*). Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
(...)

Art. 155-ter (*Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*).
(...)

Art.155-quater (*Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*)
(...)

Art. 155-quinquies (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*).
(...)

Art. 155-sexies (*Poteri del giudice e ascolto del minore*). Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli."

Articolo 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie

sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*)

Art. 74 Parentela, art. 250 Riconoscimento, art. 251 Autorizzazione al riconoscimento, art. 258 Effetti del riconoscimento, art. 276 Legittimazione passiva, art. 315 Stato giuridico della filiazione, art. 315-bis Diritti e doveri del figlio, art. 448-bis Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli. Disposizioni di attuazione del Codice Civile (art. 3 della Legge) Art. 38, art. 3 comma II della Legge.

Normativa importante in quanto attribuisce al Tribunale Ordinario la competenza in merito all'affidamento dei figli nati da coppie conviventi prima in capo al Tribunale per i minorenni.

Approfondimenti:

Affidamento: dare in custodia, deriva da fides ad, fiducia verso. Consegnare all'altrui capacità cura e discrezione.

Potestà: da potestas, atis, s.f. potere: diritto giuridicamente riconosciuto all'esercizio di un potere e delle funzioni con questo connesse.

Patria potestà: insieme di poteri e protezione a tutela del figlio minore non emancipato, un tempo riconosciuto al padre e attualmente ad entrambi i genitori, pertanto il termine "patria potestà" è stata sostituita da "potestà dei genitori" (diritto di famiglia del 1975, art. 155 c.c.).

Responsabilità: (dal latino responsum): essere chiamati a rispondere delle proprie azioni e dei propri comportamenti rendendone ragione e subendone le conseguenze.

Responsabilità genitoriale: **onere di contribuire alla crescita dei figli**, non imponendo la propria volontà, ma rispettandone le inclinazioni e orientamenti.

La titolarità in termini "astratti" della potestà compete a tutti e due i genitori nei confronti dei figli legittimi o dei figli naturali riconosciuti e viene a cadere solo in situazioni eccezionali e gravissime: morte del genitore o del figlio, decadenza, disconoscimento ecc.

Titolarità della potestà ed esercizio della stessa coincidono, nel caso in cui la famiglia sia unita: è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori se coniugati (art. 316 c.c.) e **"se il riconoscimento del figlio naturale è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi"** (art. 317bis c.c.)

Nell'ipotesi di affidamento condiviso, ora regola generale con Legge n. 54/2006, **l'esercizio della potestà genitoriale** spetta ad entrambi i genitori, che limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione possono esercitarla anche separatamente, se così previsto dal giudice.

In caso di affidamento dei figli in via esclusiva ad un solo genitore, oramai residuale, l'esercizio della potestà, per tutto quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione spetta unicamente al genitore affidatario.

In ogni caso, sia in caso di affido condiviso che di affido esclusivo, **l'esercizio della potestà per quanto riguarda "le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo fra i genitori..."**

Unica differenza dunque tra l'affido condiviso e l'affido esclusivo è limitata alla gestione dell'ordinaria amministrazione dei figli, ove le quotidiane decisioni sulla vita dei figli sono unicamente in capo ai genitori che ne hanno l'affidamento.

Responsabilità genitoriale:

Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, 1989, ratificata nel 2001, art. 5 **“Gli stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento, e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.”**

Regolamento (CE) n. 1347/2000 **relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.**

Regolamento Comunitario n. 2201/2003 **relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, entrato in vigore il 1° agosto 2004 e pienamente applicabile dal 1° marzo 2005**, che ha sostituito ed abrogato da quella data il Regolamento (CE) n. 1347/2000.

Articolo 1, ambito di applicazione: si applica alle materie civili concernenti il divorzio, la separazione o l’annullamento, e relative “all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

Articolo 2, nozione di responsabilità genitoriale: **i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge, o di un accordo** e concerne in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita.

NOTA DI INTENTI

L'avvocato e il mediatore familiare agiscono nel rispetto della volontà e delle decisioni dei genitori; ambedue sono impegnati affinché le parti di una vicenda separativa possano trovare accordi soddisfacenti per il benessere delle persone coinvolte, in particolare dei figli a cui deve essere consentito il mantenimento di relazioni equilibrate, serene, significative e continuative con tutti e due i genitori e con i rispettivi rami parentali.

Alla luce di quanto sopra i mediatori familiari pubblici e convenzionati, rappresentati dall'Assessore alla salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, e gli avvocati del Foro di Trento e di Rovereto, rappresentati dai loro Presidenti, riconoscono l'importanza dei rispettivi ruoli professionali nella vicenda separativa che riguarda le famiglie residenti in Provincia e a tale scopo si impegnano ad una fattiva collaborazione, nel rispetto dell'osservanza dei rispettivi principi e/o codici deontologici, condividendo in tal senso la presente nota.

Presidente dell'Ordine
degli avvocati di Trento
Patrizia Corona

Presidente dell'Ordine
degli avvocati di Rovereto
Mauro Bondi

Assessore alla salute e politiche sociali
Ugo Rossi

Per informazioni e per concordare gli incontri di mediazione familiare

PAT - Trento

Servizio politiche sociali

Via Zambra, 42 – tel. 0461 493839 / 493846 – cell. 335 8232370 – 335 8232381

E-mail: mediazione.familiare@provincia.tn.it

Comunità Territoriale Val di Fiemme - Cavalese

Via Alberti, 4

tel. 0462 241391 – cell. 328 1503859

E-mail: info@comunitavaldifiemme.tn.it sociale@comunitavaldifiemme.tn.it

Comunità di Primiero - Fiera di Primiero

Centro "Le Reti" Via Guadagnini, 21

tel. 0439 763196 - cell. 342 5020871

E-mail: lereti@primiero.tn.it

Comunità Valsugana e Tesino - Borgo Valsugana

Piazzetta Ceschi, 1

tel. 0461 755565 - 0461 755653 - 0461 755547

E-mail: sociale@c3.tn.it

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Pergine Valsugana

Viale Venezia, 2

tel. 0461 519600 – 0461 519540

E-mail: servizio.sociale@comunita.altavalsugana.tn.it

Comunità Rotaliana Königsberg - Mezzocorona

Viale Cavalleggeri, 19

tel. 0461 601540

E-mail: segreteria.sas@comunitarotaliana.tn.it

Comunità della Valle di Cembra - Cembra

Pizza S. Rocco, 9

tel. 0461 680032

E-mail: segreteria.sas@comunitarotaliana.tn.it

Comunità della Paganella - Andalo

Piazzale Paganella, 3

tel. 0461 585230

E-mail: segreteria.sas@comunitarotaliana.tn.it

Comunità della Valle dei Laghi – Vezzano

Pizza Perli, 3

tel. 0461 340163

E-mail: segreteria.sociale@comunitavalledeilaghi.tn.it

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri - Lavarone

fraz. Gionghi, 71

tel. 0464 784170 – cell. 348/2510928

E-mail: mediazionefamiliare@comunita.altipianicimbri.tn.it

Comunità della Val di Non – Cles

Via Romana, 55 – Consultorio familiare

Alfid

tel. 0461 235008 – 0461 233528

E-mail: alfidtrento@libero.it - sociale@comunitavaldinon.tn.it

Comunità della Valle di Sole – Malè

Via IV Novembre, 4

tel. 334 6235427

E-mail: mediazionefamiliare@comunitavalledisole.tn.it

Comunità delle Giudicarie – Tione

Via della Cross, 4

tel. 0465 331530

E-mail: mediazionefamigliare@comunitadellegiudicarie.it

Comunità Alto Garda e Ledro – Riva del Garda

Via Rosmini, 5b

tel. 0464 571733 - 571753

E-mail: assistenza@compensorioc9.tn.it

Comunità della Vallagarina/Comune di Rovereto – Rovereto

Via Tommaseo, 5

Mercoledì 14.00 – 16.30 (recapito telefonico)

tel. 0464 484214

E-mail: serviziociali@comune.rovereto.tn.it

E-mail: servizio.sociale@comunitadellavallagarina.tn.it

Comun General de Fascia

(recapito Comunità Territoriale Val di Fiemme)

E-mail: info@comunitavaldifiemme.tn.it - sociale@comunitavaldifiemme.tn.it

Territorio Val d'Adige - Comune di Trento

Via Aosta, 1

tel. 0461 902197 – 0461 884466

E-mail: mediazione_familiare@comune.trento.tn.it

A.L.F.I.D. – Trento

Associazione laica famiglie in difficoltà

Viale S. Francesco d'Assisi, 10

tel. 0461 233528 – 0461 235008

E-mail: alfidtrento@libero.it

Sito web: www.alfid.it



Ministero della Giustizia

Punto Informativo di Mediazione Familiare c/o Tribunale Ordinario di Trento

tel. 0461 200111 – 0461 200430

giovedì ore 10.30-12.30

Largo Pigarelli, n. 1

TRENTO

Punto Informativo di Mediazione Familiare c/o Tribunale Ordinario di Rovereto

tel. 0464 451511

mercoledì ore 10.30-12.30

Corso Rosmini, n. 65

ROVERETO